



Direttiva n° 1 a.s. 2022-23

DIRETTIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI A.S. 2022/2023

Premessa

Si ribadiscono, di seguito, le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli studenti.

La vigilanza sugli studenti è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente, ai sensi dell'art.28 della Costituzione: "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici*".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento l'Amministrazione, attraverso la Corte dei conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.

Infatti, la cosiddetta "**culpa in vigilando**" dei dipendenti è disciplinata dall'art.61 della Legge 11 luglio 1980, n.312, che prevede danno patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("*prova liberatoria*") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez.III, 19-2-1994, n.1623; Cass., sez.I, 30-3-1999, n.3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui lo studente, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Vi sono inoltre alcuni fattori tipici, oltre all'età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la diretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

In conclusione, la responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2007). E ancora " (. . .) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono



responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima de/l'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (. . .) di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza, di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli studenti.

Misure organizzative

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Le seguenti misure organizzative e disposizioni adottate dal Dirigente scolastico, riguardanti la vigilanza sugli alunni, hanno applicazione in tutte le aree di pertinenza (interne ed esterne) dell'IIS “Einstein-Bachelet” per l'anno scolastico 2022-2023. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica, che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza all'ingresso e all'uscita degli studenti, ha disposto la presenza di collaboratori scolastici agli ingressi in modo da garantire il massimo della sorveglianza nelle aree di pertinenza e il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico assegnatario di chiavi ha il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito. Sempre il personale ausiliario (come da individuazione del DSGA) sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli studenti in prossimità dei cancelli/portoni, che saranno chiusi al termine dell'orario di ingresso.

In casi eccezionali di carenza del personale, si dovrà garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico.



I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, dove troveranno l'insegnante della prima ora ad accoglierli.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata ai collaboratori del dirigente, che provvederanno alla sostituzione del docente assente.

È, compito del DSGA provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza. Secondo i turni e i posti assegnati a ciascuno collaboratore, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle vie di fuga (porte antipanico), sia durante il normale svolgimento delle attività didattiche, sia durante le uscite degli alunni dalle classi.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli studenti. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario in classe, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

2. VIGILANZA DURANTE L'INTERA ATTIVITA' DIDATTICA.

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti, che va espletata senza soluzione di continuità.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).

A tal fine, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA.



Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.), per tutta la durata del servizio.

L'uscita dalla classe è consentita a non più di uno studente per volta, se non per casi eccezionali valutati dal docente ed annotati sul modulo di rilevazione settimanale che si allega.

In caso di richiesta di uscita dalla classe al cambio dell'ora l'autorizzazione sarà concessa ed annotata, nell'apposito modulo dal docente in entrata.

Il modulo dovrà essere depositato alla fine di ogni settimana dal docente dell'ultima ora di lezione in vicepresidenza negli appositi contenitori.

Con riferimento alla rilevazione e consegna delle ordinazioni giornaliere presso il bar è opportuno indicare l'alunno designato nel modulo sopra menzionato.

Si ricorda, inoltre, che:

- * la classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo del dovere di vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività;
- * gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario e sotto la loro diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola;
- * il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, ecc.
- * è fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.

Non è consentito recarsi arbitrariamente con l'intera classe nelle pertinenze dell'istituto tranne che in casi eccezionali e motivati, previa autorizzazione della Dirigenza.

I docenti che svolgono incarichi di coordinamento e/o organizzativi non possono sottrarre tempo al loro normale servizio di insegnamento per svolgere tali attività. Si ricorda che per questi impegni sono previsti compensi aggiuntivi e, dunque, non devono verificarsi sovrapposizioni, se non per motivi straordinari.

Il personale ausiliario, di conseguenza, non chiamerà i docenti mentre sono in classe nel caso di telefonate a loro destinate: per i contatti telefonici ricevuti sarà compilato un appunto, con il nome della persona che ha chiamato, il motivo ed il recapito telefonico, in modo che il docente, terminato il proprio orario di



servizio, possa ricontattare chi lo aveva cercato.

3. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO ORARIO DEI DOCENTI.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli studenti. Se necessario, per consentire l'avvicinamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti fino alla normalizzazione della situazione, dandone, successivamente, avviso alla Dirigenza.

Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. Nel caso una classe fosse sprovvista di docente, mentre i collaboratori del Dirigente dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.

4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Compiti dei collaboratori scolastici

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle attività curricolari, si dispone che presso ciascuna porta di uscita degli edifici sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

Compiti dei docenti

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni/e ordinatamente in fila fino alla porta di ingresso/uscita della scuola, assicurandosi che nessuno permanga in aula o si attardi nel tragitto.

Tutto il personale regolerà l'ordinato deflusso verso l'esterno e favorirà l'immediata uscita degli studenti dall'area di pertinenza della scuola. Particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale per evitare ingorghi e intralci.



I docenti - coadiuvati dal personale ausiliario - controlleranno che gli studenti non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi (es. muoversi scompostamente; accalcarsi; correre; ecc.).

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana che segnala l'ultima ora, del rispetto della regola sono responsabili i Docenti dell'ultima ora di lezione.

In nessun caso, gli studenti minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni, senza che vengano prelevati dai genitori o da persone delegate.

Gli studenti accompagnati dai docenti devono seguire il percorso indicato nella planimetria delle entrate e delle uscite della comunicazione specifica.

5. VIGILANZA SUGLI ALUNNI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO.

La vigilanza sugli studenti bisognosi di soccorso deve sempre essere assicurata dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale addetto al primo soccorso, che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi.

In tutti i casi, deve essere avvertita la famiglia dell'alunno. Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale presente deve:

- ✓ valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
- ✓ contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dello studente e possano intervenire immediatamente;
- ✓ informare il Dirigente scolastico (attraverso la segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
- ✓ in caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente all'ufficio didattica, che dovrà contenere: generalità dello studente, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
- ✓ inoltrare denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24 ore).

Si ricorda, inoltre, che non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli studenti. In casi particolari, la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni agli addetti al primo soccorso.

6. VIGILANZA EDUCATIVA

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica.

In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente scolastico e ai



Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“EINSTEIN-BACHELET”

Settore Tecnologico “A. Einstein”, corsi di II livello Elettronica

Settore Economico “V. Bachelet”, corsi di II livello AFM – Liceo scientifico scienze applicate



suoi Collaboratori e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare.

A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul registro di classe. Di conseguenza, si invitano i Sigg. docenti a fare un uso responsabile delle suddette annotazioni, per evitare il rischio di snaturare il valore delle stesse.

Infine, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai Coordinatori di classe al Dirigente scolastico per eventuali iniziative degli organi di competenti.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Stefania Cardillo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs.39/93*